



N. 1108/14 Sent.  
N. 466/10 Cont.  
N. 9075/14 Cron.  
N. 2561/14 Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Dott.ssa Serena Alinari  
in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile promossa da:

**ALFREDO GUERRI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Girolamo Sarnelli e Luigi de Finis ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo posto in Trento, via  
Oss Mazzurana n.72, giusta procura a margine dell'atto di citazione in  
opposizione all'esecuzione;

- OPPONENTE -

*contro*

**CAPPELLETTI S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Carlin ed elettivamente domiciliata  
presso lo studio di quest'ultimo posto in Trento via Lunelli n. 48, giusta  
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA-

**OGGETTO:** *opposizione  
all'esecuzione*

*e contro*

**OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lino Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo posto in Trento via Brigata Acqui n.9, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

**- CONVENUTA-**

*e contro*

**ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**- CONVENUTO CONTUMACE-**

Causa Civile iscritta al n. 466 del Ruolo Generale dell'anno 2010 ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

Opponente, che ha concluso come da verbale d'udienza del 18.07.2014;

La convenuta Cappelletti s.r.l. che ha concluso come da foglio di conclusioni parte integrante del verbale d'udienza del 18.07.2014;

La convenuta Opera Universitaria di Trento che ha concluso come da foglio di conclusioni parte integrante del verbale d'udienza del 18.07.2014.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale dichiara preliminarmente la cessazione della materia del contendere, in quanto la procedura esecutiva a seguito dell'ordinanza del G.E. del Tribunale di Trento dd. 29.11.2010 è stata dichiarata estinta, avendo il medesimo Tribunale con sentenza n. 953/2010 revocato il decreto ingiuntivo posto a fondamento della medesima procedura esecutiva.

Si esamina, comunque, il merito della causa, ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio, che dovranno essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.

I motivi di opposizione all'esecuzione che costituiscono peraltro motivi di opposizione al decreto ingiuntivo posto alla base della procedura esecutiva in rilievo sono da considerarsi fondati, in quanto hanno trovato il pieno riconoscimento della loro fondatezza nella pronuncia del Giudice del procedimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha accertato l'inesistenza del diritto di credito della Cappelletti s.r.l. nei confronti della soc. Alfredo Guerri s.r.l. nella sentenza sopra citata che deve qui intendersi integralmente richiamata.

L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società Cappelletti s.r.l. appare infondata, in quanto l'opponente intendeva ottenere non solo la sospensione della procedura esecutiva ma l'estinzione della medesima procedura.



La richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata da Cappelletti s.r.l. va rigettata, in quanto i motivi di opposizione si appalesano fondati.


Le spese del giudizio dell'esecuzione sopportate dall'opponente devono essere addebitate alla soc. Cappelletti s.r.l. in quanto quest'ultima società ha promosso l'esecuzione in rilievo sulla base di un titolo giudiziale che è stato successivamente revocato.

Le spese del giudizio sopportate dall'Opera Universitaria di Trento sono poste a carico della soc. Alfredo Guerri s.r.l. come da richiesta dell'Opera Universitaria di Trento non contestata dalla società opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando,  
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

- 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
- 2) rigetta la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla società Cappelletti s.r.l.;
- 3) condanna la soc. Cappelletti s.r.l. a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio da distrarsi a favore dell'avv. Girolamo Sarnelli, antistatario, che vengono liquidate:- per compenso € 5.230,00 e per spese € 580,80, oltre 15 % delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. sulle poste a ciò soggette, come per legge, e spese successive occorrente;
- 4) condanna parte opponente a rifondere alla convenuta Opera



Universitaria di Trento le spese del presente giudizio che vengono liquidate:- per compenso € 3.910,00, oltre 15 % delle spese generali, I.V.A. e C.A.P. sulle poste a ciò soggette, come per legge, e spese successive occorrente.

Trento, 28 ottobre 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Alfonso Frisanco*

Il Giudice  
dott. Serena Alinari



TRIBUNALE DI TRENTO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 3 NOV. 2014

Oggi ..... IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Alfonso Frisanco*

